

La circolare della Guardia di finanza con le direttive ai reparti sul rimpatrio capitali

Voluntary, Gdf con prudenza

Prima del controllo riscontri con l'applicativo ad hoc

DI STEFANO LOCONTE

Prima di intraprendere qualsiasi attività di verifica o controllo sui contribuenti nell'ambito della voluntary disclosure, la Guardia di finanza dovrà riscontrare, tramite l'applicativo Muv (Modello unico delle verifiche), se questi abbiano presentato o meno richiesta di accesso alla procedura. In caso negativo, le attività ispettive procederanno come programmate, mentre, in caso contrario, prima di avviare l'attività ispettiva, il comandante del reparto contatterà immediatamente l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per conoscere la tipologia di istanza presentata (internazionale o nazionale) e confrontare gli elementi di rischio in suo possesso con l'oggetto della procedura. Programmazione, monitoraggio, confronto e

verifica sono le parole chiave delle linee guida contenute nella direttiva trasmessa lo scorso 18 giugno dal comandante generale delle Fiamme gialle Saverio Capolupo (si veda *ItaliaOggi* del 20 giugno scorso), direttiva connotata da un approccio alquanto prudenziale.

Previsto uno stretto coordinamento con le attività dell'Agenzia

Nel caso in cui l'istanza sia finalizzata a regolarizzare violazioni riconducibili agli elementi, dati e notizie in possesso della Guardia di finanza, il comandante di reparto non intraprenderà l'intervento e trasmetterà formalmente dette informazioni all'ufficio competente.

Solo qualora all'esito della fase istruttoria curata dall'ufficio, la procedura iniziata risultasse inammissibile o non si perfezionasse, la Guardia di finanza, previo coordinamento con l'Agenzia, potrà procedere all'azione ispettiva che, tuttavia, dovrà sempre essere

subordinata alla prestazione di idonea e documentata motivazione.

Viceversa, nel caso in cui non dovesse essere riscontrata coincidenza sostanziale tra elementi di rischio e violazioni oggetto di regolarizzazione, il reparto procederà all'intervento pianificato limitatamente agli aspetti non oggetto di regolarizzazione, valutandone al contempo proficuità ed opportunità.

L'ipotesi dell'istanza presentata dopo l'apertura della verifica

Nel documento è specificato, inoltre, che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia presentato l'istanza successivamente all'apertura di una verifica o di un controllo, l'effetto preclusivo di cui all'art. 5-quater, c. 2 del dl 167/1990, sarà limitato all'ambito oggettivo della procedura, ai tributi e ai periodi d'imposta interessati dall'intervento in corso di esecuzione. Di conseguenza,

le Fiamme gialle procederanno, previa acquisizione di copia della richiesta di accesso alla procedura, alla comunicazione con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, in modo da consentire una valutazione in merito al rigetto dell'istanza o al suo

accoglimento parziale, nonché all'eventuale configurarsi del reato di cui all'art. 5-septies.

Fatto ciò, il reparto proseguirà con l'intervento programmato, pur mantenendo un adeguato e costante scambio di informazione con l'ufficio, così da fine di conoscere le sue determinazioni.

Infine, il comando generale della Guardia di finanza analizza i riflessi della presentazione dell'istanza di adesione sull'eventuale «estensione» dell'oggetto dell'attività ispettiva, nel

caso in cui emergano elementi che possano rendere opportuno estendere le operazioni ispettive anche a profili diversi da quelli originariamente presi in considerazione. In questi casi, il reparto si asterrà dall'approfondire elementi emersi e dal formulare eventuali rilievi concernenti aspetti oggetto di istanza di adesione, trasmettendo tempestivamente gli elementi acquisiti al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, con il quale conserverà tuttavia una costante interlocuzione.

In questo modo, nel caso in cui la procedura dovesse poi risultare inammissibile o non perfezionarsi, il comandante del reparto potrà valutare l'estensione dell'attività ispettiva o la riapertura della stessa, ferma restando la sussistenza e l'attualità degli elementi di rischio e la necessità di un previo coordinamento con l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, così da evitare duplicazioni di interventi.

© Riproduzione riservata